



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

del 11.02.2019

OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti n.210/2018/PRSP, adottata nell'adunanza del 24.10.2018. Rendiconto 2015 e 2016.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prosecuzione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Sottosanti Cinzia	“	X	
Napoli Matteo	“	X	
Tarallo Silvana	“	X	
Antoci Calogero	“	X	
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Colombo Carmelo	“	X	
Torcivia Rita	“	X	
Rondinella Rosario	“	X	
Pezzicara Giuseppe	“	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n. 12	Assenti n. =

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa

Sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Rampulla

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO comunica che l'argomento sarà illustrato dall'Assessore al bilancio.

L'assessore PELLEGRINO ricorda che la Corte dei Conti aveva mosso delle osservazioni riguardo ai rendiconti 2015 e 2016; nell'Adunanza del 24 ottobre 2018, il Responsabile del servizio finanziario ha depositato le memorie contenenti le risposte ai 13 rilievi formulati. La Corte per alcuni punti ha accettato le giustificazioni mentre per altri ha comunicato l'adozione di misure correttive. Alcuni rilievi sono strutturali quali la spesa di personale che deriva dall'applicazione della normativa nazionale e regionale. Su altri si richiedono materiali impegni e dinamiche da adottare. I punti sono 13, i consiglieri possono chiedere chiarimenti in unica soluzione o, su domanda, essere analizzati singolarmente. Il ragioniere è presente in aula e su richiesta può essere chiamato ad intervenire.

Il PRESIDENTE invita i colleghi a formulare interventi organici e sintetici.

IL consigliere PEZZICARA, chiesta ed ottenuta la parola, chiede se la trattazione dell'argomento consiste in una comunicazione o se occorre una deliberazione.

Il rag. Mazzeo, autorizzato ad intervenire, precisa che la Corte richiede che il Consiglio Comunale deliberi le misure correttive.

Il consigliere PEZZICARA chiede dove si trova la proposta dell'Amministrazione.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la competenza ad adottare le misure è sicuramente del Consiglio Comunale su proposta dell'Amministrazione. Alcune misure saranno contenute all'interno del conto consuntivo. In questa fase l'Amministrazione sta informando il Consiglio Comunale riguardo alle misure correttive da adottare e dopo procederà a darne attuazione negli strumenti contabili. La proposta è formulata quale presa d'atto.

Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura di quanto contenuto nella deliberazione a pag. 14, secondo capoverso.

Il SINDACO ribadisce che in questa fase si sta portando a conoscenza il Consiglio Comunale delle misure correttive già adottate o da adottare riguardo alle osservazioni formulate dalla Corte e che dopo il dibattito il Consiglio potrà farle sue.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, rileva che nel dibattito si è parlato di presa d'atto, poiché così è stata formulata la proposta. Il Sindaco, però, ha detto che dopo la presentazione delle misure il Consiglio le può fare proprie attraverso l'adozione di un atto deliberativo.

Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, rileva che la proposta non doveva essere di presa d'atto e che occorreva una proposta della Giunta Comunale.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che alcuni rilievi della Corte sono già stati oggetto di sistemazione nei documenti contabili.

Il PRESIDENTE invita il Segretario Comunale a fornire chiarimenti in merito.

Il Segretario Comunale precisa che la Corte dei Conti ha formulato delle osservazioni sui rendiconti per gli anni 2015 e 2016 e chiede al Consiglio Comunale di adottare misure correttive su proposta della Giunta Comunale. Trattandosi di rilievi a documenti contabili pregressi alcune misure correttive, come risulta dalla proposta a firma del Sindaco, sono già state attuate nei documenti successivi a quelli segnalati, quali ad esempio i rilievi sui fondi, mentre per altri c'è l'impegno dell'Amministrazione ad adottarle e al Consiglio Comunale è demandata la verifica della loro reale attuazione.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, chiede al ragioniere se, nel passato, il Consiglio Comunale è stato chiamato a deliberare su argomento analogo sia nel corso dell'Amministrazione Mastrandrea sia in quella Re; se è cambiato qualcosa rispetto al passato e se la proposta all'epoca formulata è transitata allo stesso modo in Consiglio Comunale.

Il PRESIDENTE comunica che nel 2013 al Consiglio Comunale è stata presentata una proposta di presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti.

Il Consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, comunica di essere di parere opposto a quanto affermato anche dal Segretario Comunale. Si deve guardare ai numeri e ai rilievi mossi. Ritiene che alcuni vadano guardati quale presa d'atto altri in modo diverso. Rileva la tipologia di controllo della Corte dei Conti da ricondurre al riesame di legalità e regolarità di alcuni atti. La Corte impone che i contenuti della deliberazione adottata vengano comunicati al Consiglio Comunale cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo politico – amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive e a verificarne nel tempo la reale attuazione. Ovviamente l'interpretazione è quella di non intervenire nel passato ma la Corte prevede una proposta di Giunta Comunale con la quale si impegna quale filosofia amministrativa rispetto ai punti rilevati. Sottolinea che manca la deliberazione di Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale che, pubblicata all'albo, avrebbe consentito ai consiglieri di prendere cognizione delle misure correttive adottate per tempo. La proposta del Sindaco è pervenuta al Presidente del Consiglio che ne ha consentito la visione a seguito di convocazione del Consiglio. Ritiene che si stia disattendendo ciò che la Corte ha chiesto. L'Amministrazione doveva adottare degli atti e coinvolgere il Consiglio Comunale. Precisa che nel disposto della deliberazione della Corte è previsto l'assoggettamento del Comune alle limitazioni di spesa di cui all'art. 188 comma 1 quater del TUEL fino a quando permangono le criticità rilevate. La Corte dei Conti ha dato delle indicazioni e ritiene che la presa d'atto non sia bastevole.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, chiede se quando si discute di bilancio l'argomento lo si studia, se ne osservano le criticità o se si differiscono le ritrosie in momenti nei quali non è opportuno farle. Siamo nel mese di febbraio, dice, le misure prospettate riguardano documenti contabili vecchi che hanno trovato sistemazione o che dovranno trovare. Le paure rappresentate sono inesistenti. Accenna ai debiti di dubbia esigibilità che, in buona parte, provengono dal passato; ricorda la vicenda ATO rifiuti. Conclude che alcune misure correttive sono già state adottate.

Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, accenna al rilievo di cui al punto 8 riguardante i debiti fuori bilancio e alle misure prospettate delle quali dà lettura. Chiede dove si trova la relazione ricognitiva dei debiti che più volte è stata chiesta ma che non è mai stata consegnata.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, comunica che la ricognizione è stata avviata.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, accenna alla comunicazione dei debiti fuori bilancio trasmessagli dal Presidente del Consiglio della quale dà lettura e che ancora non risulta definita la ricognizione complessiva.

Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, con riferimento al rilievo di cui al punto 2 chiede se è pervenuto l'elenco richiesto al Tesoriere, a seguito di diffida della Corte dei Conti. Con riferimento al punto 4 la Corte ha rilevato l'iscrizione di un importo sommario di € 16.000,00 a fronte di un accertamento di € 15.842,00. Accenna, inoltre, a quanto rilevato dalla Corte dei Conti riguardo alla mancata trasmissione della dichiarazione IVA e, a tal proposito, chiede come sia stato possibile. Si sofferma su quanto rilevato al punto 10 riguardo all'accantonamento per passività potenziali. Chiede al Revisore dei conti, presente in aula, se con riferimento al bilancio 2018 tale accantonamento risulta adeguato.

Il Revisore dei conti, autorizzato ad intervenire, precisa che le somme sono state accantonate negli appositi fondi.

Il consigliere RONDINELLA con riferimento al rilievo al punto 12 riguardante il mancato invio degli allegati alla BDAP, in relazione alla giustificazione fornita, chiede all'Amministrazione che misure ha intrapreso nei confronti della software house per il mancato inoltro. Riguardo al punto 13 che riguarda la mancata coincidenza tra le movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria e il saldo di cassa di inizio e fine periodo accenna alla risposta fornita dall'Amministrazione nella quale si precisa la carenza di personale con competenza in materia economico finanziaria. Rileva che l'Amministrazione dovrebbe formare il personale assegnato al servizio per non cadere nel ridicolo. Fa riferimento, inoltre, all'ammontare dell'anticipazione di tesoreria nel consuntivo 2017 e afferma che il revisore dei conti non avrebbe dovuto esprimere il parere favorevole su 8 milioni di euro di anticipazione.

Il Revisore dei conti, autorizzato ad intervenire, chiarisce che l'anticipazione non è stata scritta per 8 milioni di euro ma nei limiti di legge.

L'assessore al bilancio PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che l'ultimo rilievo del consigliere Rondinella non è pertinente riguardo alla proposta in discussione. Comunica la disponibilità dell'ufficio finanziario a chiarire quanto rilevato. Precisa che il Comune di Santo Stefano di Camastra non ha anticipazione di tesoreria per 8 milioni di euro ma per un importo che non supera un milione e duecento mila euro. Riguardo al punto 13 chiarisce che risulta ancora accantonata una somma per un pignoramento, non ancora smobilizzata. Riguardo al punto 12 precisa che non si possono intraprendere misure in presenza di un danno non verificatosi. Per la mancata trasmissione della dichiarazione IVA comunica che per il futuro l'amministrazione assume l'impegno a prestare più attenzione. Sul punto 4 precisa che la Corte dei Conti ha rilevato una differenza di 140 euro. Precisa che per ogni rilievo formulato dalla Corte dei Conti l'amministrazione ha fornito risposta. Riguardo al punto 2 precisa che il Tesoriere ha trasmesso l'elenco non sottoscritto e non certificato e, a tal proposito, si è chiesto di trasmetterlo. Riguardo al punto 12 si dispiace che non sia stato segnalato il mancato invio della dichiarazione e assicura che per il futuro si farà più attenzione. Riguardo all'anticipazione precisa che il Comune è uno dei pochi

che ha attuato la riscossione coattiva e la Corte dei Conti ha chiesto di accelerare le procedure di riscossione.

Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, chiede come mai nel 2015 e 2016 non è stato fatturato il consumo dell'acqua perché è la mancata riscossione di somme che determina il ricorso all'anticipazione di cassa.

L'assessore PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che tale situazione andrà a peggiorare dappertutto poiché più le Amministrazioni gestiscono servizi da fatturare più dovranno accelerare le riscossioni. Il problema del ricorso all'anticipazione dipende anche dal ritardo dei trasferimenti regionali.

Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, da lettura della parte della risposta fornita dall'amministrazione al punto 13 e comunica di non essere soddisfatto della risposta fornita dall'assessore Pellegrino.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, in riferimento a quanto scritto sul credito ATO precisa che ciò costituisce un punto di forza. Riguardo al riferimento al conto 2017 ritiene pertinente l'intervento del consigliere Rondinella poiché nello stesso sono stati accantonati i fondi. Chiede se è stato questo il motivo per il quale è stato rivisitato il conto consuntivo.

L'assessore PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, afferma che l'ammontare del fondo è stato variato ma non ricorda se il conto consuntivo è stato modificato per effetto della criticità rilevata.

Il rag. Mazzeo, autorizzato a intervenire, chiarisce che l'obbligo dell'accantonamento dei fondi scaturisce nel 2015 con l'emanazione del decreto sulla armonizzazione contabile. Precisa che l'amministrazione ha sempre chiuso gli esercizi con avanzi di amministrazione. Con riferimento ai documenti contabili, oggetto di rilievo della Corte dei Conti, i fondi erano sotto dotati. Nel 2017 si è avuto un fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 400 mila euro e un avanzo di amministrazione di circa 325 mila euro. Per i debiti fuori bilancio nel 2018 sono stati stanziati circa 150 mila euro. Anche se i fondi non erano stati istituiti i bilanci si sono sempre chiusi in avanzo e ciò è stato detto alla Corte dei Conti in sede di audizione. Per la mancata trasmissione della dichiarazione IVA precisa che l'amministrazione aveva in itinere il recupero di IRAP e IVA che ha determinato il mancato inoltro; questo non significa che l'IVA non è stata versata. Riguardo all'elenco trasmesso dalla Banca si è chiesto al Tesoriere l'inoltro di quello sottoscritto e certificato. Chiarisce che gli allegati alla BDAP non erano completi. Riguardo alle sanzioni al codice della strada la Corte ha rilevato che l'importo era di 15.842,20 euro dimenticando che ci sono anche i residui dell'anno precedente anche se contabilmente il rilievo è corretto. Riguardo al punto 13 precisa che esiste un accantonamento che riguarda pignoramenti presso terzi. E' stato chiesto alla Banca di cancellare detti importi che non ha ancora fatto nonostante i pagamenti e le regolarizzazioni contabili effettuati.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, invita il Consiglio Comunale a prendere atto delle misure analitiche correttive contenute nel documento a firma del Sindaco e invita l'Amministrazione, chiaramente per i provvedimenti di competenza, a tenere conto di quanto sistematicamente indicato nella deliberazione della Corte dei Conti.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, comunica che si rigetta la presa d'atto per le motivazioni già contenute, in modo più specifico, nel precedente intervento poiché manca la proposta di Giunta Comunale richiesta dalla Corte dei Conti, che si ritiene necessaria vista la gravità dei rilievi e soprattutto non si ritengono sufficienti le misure correttive proposte dal Sindaco anche perché alcune sono ripetitive da anni. Chiede al Revisore dei Conti che è garante di questo Consiglio Comunale una relazione dettagliata che riguarda l'attività dell'amministrazione dal 13.12.2018 riguardo al rispetto della limitazione imposta dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 188 comma 1 quater del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Udita la dichiarazione del consigliere Colombo, capogruppo di minoranza;

Con n. 8 consiglieri comunali

PRENDE ATTO

Della deliberazione della Corte dei Conti n. 210/2018/PRSP, adottata nell'adunanza del 24.10.2018. Rendiconto 2015 e 2016 e delle misure analitiche correttive contenute nel documento a firma del Sindaco invitando l'Amministrazione, chiaramente per i provvedimenti di competenza, a tenere conto di quanto sistematicamente indicato nella deliberazione della Corte dei Conti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 8 del 02/02/2019

Presentata dal

SINDACO

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 210/2018/PRSP, adottata nell'adunanza del 24/10/2018. Rendiconto 2015 e 2016.

Premesso che:

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ha trasmesso al Consiglio Comunale, al Sindaco e al Revisore dei Conti, ricevuta in data 13/12/2018 prot. n. 13345, deliberazione n. 210/2018/PRSP adottata nell'adunanza del 24/10/2018 con la quale sono state rilevate diverse criticità nel rendiconto 2015 e 2016 e con la predetta deliberazione viene chiesto all'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità ed a superare i rilievi mossi;

Con riferimento a quanto chiesto si espone quanto segue:

Punto 1 Mancato rispetto di tre dei dieci parametri di cui al DM 18/02/2013:

Parametro 6 – Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti (43,40%, soglia 40%).

L'Amministrazione ha continuato ad adottare significative misure correttive, quali il blocco del turn over anche in presenza di cessazioni dal servizio nel 2017, nonché di figure in convenzione per l'Ufficio del Segretario Comunale e per il Responsabile dell'area finanziaria. Inoltre ha avviato il processo di stabilizzazione per trentotto unità, ai sensi dell'art. 20 c. 2 D.Lgs 75/2017 e art. 26 della L.R. 8/2018 che ha modificato l'art. 3 della L.R. 27/2016, che permetterà di trasferire interamente il costo del personale sul bilancio regionale permettendo all'Ente di rientrare nell'ambito della soglia del 40%.

Parametro 8 – Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

L'Amministrazione comunale ha già avviato una complessiva ricognizione dei debiti fuori bilancio in essere al 31/12/2018 allocando le somme in bilancio e invitando tutte le aree ad un maggiore e puntuale controllo dei preventivi impegni di spesa da sostenere esclusivamente, previa assegnazione di somme da parte dell'Organo esecutivo o a seguito di ordinanza sindacale per fatti o circostanze indifferibili ed urgenti, fermo restando che sono state invitate tutte le aree a programmare puntuali fabbisogni di gestione o a comunicare urgentemente, all'Organo esecutivo, eventuali modifiche degli stessi, affinché la Giunta possa proporre gli opportuni correttivi al bilancio.

Parametro 9 – Esistenza, al 31 dicembre 2015, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Nonostante siano state apprezzate favorevolmente le azioni varate dal Comune per aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie da parte della Corte dei Conti, l'Amministrazione si impegna nel corso del 2019 a pubblicare nuovo bando afferente l'incarico professionale per l'espletamento delle procedure esecutive per la riscossione di ingiunzioni fiscali insolute relativamente al tributo TARES / TARI e IMU, che rappresentano le entrate proprie più consistenti e a porre in essere le diffide verso gli utenti che non hanno pagato le fatture afferenti il servizio idrico integrato. L'Amministrazione, inoltre, si impegna entro ventiquattro mesi a definire: accertamenti, diffide, ingiunzioni e riscossione coattiva, ove prevista, di tutti gli anni pregressi. Inoltre si impegna ad organizzare il servizio tributi affinché i tempi di accertamento/diffida, ingiunzioni, riscossione coattiva o sospensione del servizio rientrino entro i dodici mesi successivi alla scadenza fiscale o di fattura.

Punto 2 Mancata trasmissione a firma del Tesoriere, in merito all'utilizzo massimo giornaliero dell'anticipazione di tesoreria e delle somme vincolate.

Nonostante fosse già stata richiesta l'attestazione da parte del Tesoriere afferente le movimentazioni dell'anticipazione di cassa e lo stesso avesse già trasmesso l'elenco delle movimentazioni senza firma,

l'Amministrazione ha diffidato la Banca a voler inviare urgentemente il precedente elenco certificato da firma del Responsabile.

Punto 3 Mancata predisposizione della determina del Responsabile del servizio finanziario dove viene quantificata l'ammontare della giacenza vincolata.

E' in corso la verifica delle giacenze delle somme vincolate, così come comunicato alla Corte dei Conti, e la predisposizione della relativa determina del Responsabile del servizio finanziario.

Punto 4 Possibile elusione del patto di stabilità relativamente all'esercizio 2015, formalmente rispettato per € 11.000,00.

La violazione rilevata dalla Corte dei Conti è sull'accertamento in entrata delle sanzioni del codice della strada, nel rendiconto sono stati accertati € 16.000,00 a fronte di un importo complessivo di € 15.842,20. Ritenendo corretto che gli importi degli accertamenti non possono subire arrotondamenti, si assicura che negli esercizi successivi sono stati e saranno riportati gli importi al centesimo di euro.

Punto 5 Mancato equilibrio economico finanziario nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU.

Per quanto riguarda l'equilibrio economico finanziario del servizio RSU, si chiederà annualmente all'Ufficio Comune ARO di redigere il piano finanziario a consuntivo per il Comune, per accertare i costi del servizio ed eventualmente porre in essere tutti gli atti propedeutici ad equilibrare, per le economie o eventualmente per il maggior costo, a valere sui piani finanziari successivi.

Punto 6 In sede di riaccertamento straordinario, non è stata prevista, tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, la quota relativa al FCDE.

Il FCDE non bene rappresentato e sottodotato rispetto ai crediti vantati dal Comune, è stato incrementato e ricalcolato nel consuntivo 2017 e nello stesso rendiconto sono stati previsti i fondi per le passività potenziali e di fine mandato, anche se quest'ultimo era accantonato tra i residui passivi. I citati fondi sono stati vagliati anche dal Revisore dei conti che ne ha attestato la congruità dando parere favorevole al rendiconto stesso.

Punto 7 Si rileva la mancata coerenza nella movimentazione del FPV.

Il fondo FPV è stato ricalcolato e rappresentato nel consuntivo 2017, anch'esso è stato posto all'attenzione del Revisore dei Conti, dando parere favorevole.

Punto 8 Presenza di numerosi debiti fuori bilancio (nell'esercizio 2015 sono state adottate 21 delibere di riconoscimento di DFB), per un importo complessivo di euro 136.284,60. Il fenomeno perdura da diversi esercizi ed è un significativo indicatore di criticità gestionale.

I debiti fuori bilancio sono indicatori di criticità, a tal proposito il Responsabile del servizio finanziario ha più volte segnalato alle varie aree di attenersi agli stanziamenti di bilancio ed a rispettare le fasi di spesa secondo la normativa vigente.

Inoltre è stata avviata già nel corso del 2018 un' analitica verifica con tutti gli Uffici dei potenziali debiti fuori bilancio, da sentenze o acquisizione di beni e servizi, volta definitivamente ad azzerare, nel corso del 2019, dette criticità, dando priorità di copertura delle spese, precisando che ad oggi, non sono stati pagati interessi passivi su debiti pregressi.

Punto 9 Mancata trasmissione dei modelli dichiarativi (dichiarazione IVA).

Gli Uffici stanno ultimando le verifiche dei modelli dichiarativi ed entro fine marzo si provvederà al regolare invio. Inoltre si conferma che lo split payment è stato regolarmente eseguito e i dati sono rilevabili nelle partite di giro tra le entrate erariali.

Punto 10 Mancata previsione, tra le quote che compongono il risultato d'amministrazione al 31/12/2015, del fondo contenzioso, indennità di fine mandato, e perdite nelle società partecipate e non è stato previsto alcun accantonamento per passività potenziali.

I suddetti fondi sono stati inseriti nel rendiconto 2017 e verificate dal Revisore che ha dato conferma della congruità attraverso il parere.

Punto 11 Si rileva la mancata indicazione sull'impiego del saldo attivo di parte capitale.

Nel rendiconto 2018, al fine di evitare potenziale confusione tra l'importo dell'FPV e l'avanzo di amministrazione sarà indicato in maniera analitica l'impiego del saldo attivo di parte capitale.

Punto 12 Trasmissione BDAP mancato invio degli allegati

Il mancato invio degli allegati con la BDAP è da rilevare ad un problema tecnico del software, sarà cura dell'Ufficio attenzionare i nuovi invii verificando con la software house prima di ogni elaborazione.

Punto 13 Mancata coincidenza tra le movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria e il saldo di cassa di inizio e fine periodo.

La somma riportata nel fondo cassa finale è dovuta ad una quota accantonata per pignoramenti e ancora non liberata, ma si tratta di somme già pagate molti anni or sono, nonostante le numerose richieste fatte al Tesoriere. Si aspetta nota del Giudice.

Lo stesso disallineamento è stato confermato dal Revisore dei conti che nel questionario, tra l'altro, ha così relazionato: "La presenza del saldo positivo di cassa di € 8.625,72 al 01/01/2015 e di € 11.692,68 al 31/12/2015, in presenza di un'anticipazione di tesoreria inestinta di € 692.292,94, è determinato dalla presenza presso il tesoriere di somme pignorate da terzi per € 8.625,72 e per una somma con riserva di vincoli pari ad € 3.066,96".

Conclusione

Le analitiche misure correttive sopra descritte, per ognuno dei 13 punti oggetto della disamina della Corte dei Conti, che l'Ente adotterà nel corso del primo semestre del 2019, saranno idonee a superare i rilievi mossi. Le stesse infatti, mirano a strutturare meglio sia la velocità circa la capacità di riscossione delle entrate proprie, che permetta un minore utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, sia a limitare al minimo il riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'ente già nel corso del 2018 ha notevolmente potenziato il FCDE e istituito il FPV, garantendo i prudenziali accantonamenti, utili ad evitare appunto, tensioni in termini di cassa, ed ha preparato il nuovo bando di riscossione coattiva per gli anni successivi al 2011. Particolare attenzione sarà posta per la copertura e il definitivo finanziamento dei debiti fuori bilancio, considerata la puntuale ricognizione avviata nel corso del 2018, e nel corso del 2019 saranno adeguati i programmi di spesa in funzione alla capacità di riscossione dell'Ente.

Si evidenzia comunque la gestione, da sempre, prudentiale del Bilancio dell'Ente, evitando sprechi, e riuscendo a non avere richieste di pagamento di interessi passivi da parte di alcun fornitore, nè contenzioso in merito. Già da qualche anno si sono sempre ricercate forme di risparmio sia per la gestione di servizi gestiti dall'Ente, Acquedotto e servizio di raccolta rifiuti, tra i primi ad avere costituito l'ARO, oltre ad essere tra i pochissimi comuni creditori dell' ATO ME1 e dell' EAS, attualmente con entrambi in contenzioso per recuperare le somme dovute all'Ente, sia per aver avviato forme di risparmio su parcelle e importi derivanti da sentenze, circa vecchie pendenze in essere.

IL SINDACO
Francesco Re





COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 02/02/2019

OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 210/2018/PRSP, adottata nell'adunanza del 24/10/2018. Rendiconto 2015 e 2016.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 02/02/2019



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 02/02/2019



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO

Al Consiglio Comunale del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Al Sindaco del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

All'Organo di revisione del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Si trasmette copia della Deliberazione adottata nell'Adunanza del 24 OTTOBRE 2018 e lettera di trasmissione da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

LA SEGRETERIA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Dirigente

Al Consiglio comunale del Comune di
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

Al Sindaco del Comune di
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

All'Organo di revisione del Comune di
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

PEC: comune.santostefanodicamastra@pec.it

Oggetto: Adunanza 24 OTTOBRE 2018 -
- **Trasmissione Deliberazione n. 210/2018/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **210/2018/PRSP** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 24 OTTOBRE 2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Distinti saluti

Manuela Dagnino


DAGNINO
MANUELA
CORTE DEI
CONTI
12.12.2018
13:24:34 CET



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 24 ottobre 2018, composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Luciano Abbonato	- Consigliere
Ignazio Tozzo	- Consigliere - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali,*

per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016";*

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra sul rendiconto 2015, 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018, pervenute a questa Sezione, tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 76317220 del 9 ottobre 2018 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 246/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Santo Stefano di Camastra prot. n. 11338 del 23 ottobre 2018, recante prot. CdC n. 009260 di pari data;

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

udito per il Comune di Santo Stefano di Camastra, il rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area finanziaria.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del

settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti delle relazioni sul rendiconto, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina delle relazioni pervenute sul rendiconto 2015, 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018, nonché della documentazione istruttoria acquisita, ha formulato una serie di osservazioni, evidenziando molteplici profili di criticità.

Al riguardo veniva trasmessa una memoria da parte dell'Ente, con nota prot. n. 11338 del 23 ottobre 2018, contenente deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Di seguito si riassumono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

Osservazioni in ordine al rendiconto 2015

1. Mancato rispetto di tre dei dieci parametri obiettivo volti all'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, di cui al D.M. 18 febbraio 2013:

(Parametro n. 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti (43,40%, soglia del 40%);

(Parametro n. 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si

considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari (nel caso in specie nel triennio 2013-2015 l'incidenza è stata rispettivamente del 3%, 1,5% e 3%);

(Parametro n. 9) Esistenza, al 31 dicembre 2015, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (valore registrato 12,6%).

In memoria l'Ente ha ammesso il superamento dei parametri normativamente fissati dal D.M. del 18 febbraio 2013 ed individuati in sede di deferimento.

In particolare, per quanto concerne il parametro n. 6, evidenzia che lo sfioramento è da addebitare alla presenza di 39 unità di personale a tempo determinato, il cui costo è solo parzialmente coperto da contributi regionali. Si sono comunque adottate significative misure correttive, quali il blocco del turn over anche in presenza di cessazioni dal servizio sia nel 2015 che nel 2016, nonché l'utilizzo in convenzione di alcune figure quali il Segretario comunale ed il responsabile dell'Area finanziaria, conseguendo così un significativo risparmio di spesa.

Relativamente al parametro n. 8, viene fornito un sintetico prospetto concernente le annualità 2013/2016, dal quale è desumibile la parte di debiti fuori bilancio derivante da sentenze rispetto a quella più rilevante costituita dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di copertura finanziaria e di preventivo impegno di spesa.

Viene infine rappresentato che il ricorso all'anticipazione di tesoreria ed il suo mancato rimborso al 31 dicembre 2015 sono ascrivibili alla lentezza con cui si riscuotono le entrate proprie, nonostante le azioni poste in essere dagli uffici preposti (accertamenti, ingiunzioni, solleciti, etc.), esplicitando che nell'esercizio 2017 è stata bandita una gara e conferito incarico legale per la riscossione coattiva di diversi tributi comunali.

In adunanza, il rappresentante comunale, riferendo in merito alle problematiche connesse al perenne ricorso all'anticipazione di cassa, rappresenta la mancata o la parziale riscossione delle entrate comunali, in particolare quelle relative al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestita dal Comune dal 2013, e che registra una percentuale tra il 50 e il 60 per cento; sostiene che la situazione non è cambiata, nonostante siano stati emessi per tempo gli avvisi di accertamento, tanto che si è deciso di dare incarico ad un avvocato (con regolare procedura di gara) per procedere alla riscossione coattiva per il 2012, e successivamente si procederà per gli altri anni.

Anche per l'IMU, il responsabile informa che è stato conferito incarico al legale per procedere, dopo gli accertamenti, alla riscossione coattiva, nonostante l'evasione sia marginale e di importi limitati.

Comunica, infine, che sono stati effettuati i solleciti di pagamento per il servizio idrico e sono state approvate le nuove tariffe in base alla normativa vigente.

Nel prendere atto degli elementi forniti, il Collegio non può che accertare la fondatezza dei profili di criticità in esame, in ragione dell'oggettivo superamento dei parametri soglia normativamente fissati, riconosciuto dallo stesso ente locale.

Particolare preoccupazione desta, oltre al ripetersi del fenomeno dei debiti fuori bilancio che sarà oggetto di disamina più approfondita nel prosieguo, la difficoltà rilevata nella riscossione dei tributi propri, per la quale l'Amministrazione sta solo di recente adottando iniziative di tutela e di contrasto all'evasione, col conseguente costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Non possono che apprezzarsi favorevolmente le azioni varate dal Comune per aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie, di cui dovranno vagliarsi con attenzione gli effetti nei successivi esercizi, sottolineando tuttavia, allo stato degli atti, che il ricorso all'anticipazione di tesoreria non può costituire uno strumento ordinario e sistematico di approvvigionamento di risorse finanziarie, ma solo un mezzo a cui ricorrere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, determinate da cause sopravvenute o da fatti di natura straordinaria, in ragione anche dei maggiori oneri che ne discendono per le casse pubbliche. In presenza invece di un deficit strutturale di cassa, quale quello in esame per stessa ammissione dell'Ente, in attesa di pervenire ad un incremento delle entrate non può che provvedersi ad una riduzione dei programmi di spesa o ad una programmazione nel tempo, ove possibile, differita della stessa, in modo da onorare nei tempi previsti le obbligazioni contratte sulla scorta della disponibilità effettiva di risorse finanziarie proprie.

2. Mancata trasmissione, richiesta anche in sede istruttoria, dell'attestazione, a firma del tesoriere, in merito all'utilizzo massimo giornaliero dell'anticipazione di tesoreria e delle somme vincolate.

Allegato alla memoria viene trasmesso l'elenco delle movimentazioni inviato dalla banca tesoriere.

Nel confermare la sussistenza della criticità, si evidenzia che l'allegato prodotto si sostanzia in una mera elencazione di movimentazioni, priva di qualsivoglia attestazione da parte del tesoriere.

3. Mancata predisposizione della determina del responsabile del Servizio finanziario alla data del 1° gennaio 2015, con la quale doveva essere quantificato l'ammontare della giacenza vincolata

sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con d.lgs. n. 118/2011. Si segnala, inoltre, la singolare circostanza che al 30.12.2015 ed al 31.12.2016 l'importo delle somme vincolate, dopo essere state movimentate durante l'esercizio, coincide ed è pari ad euro 223.127,84.

L'Amministrazione conferma che il provvedimento di determinazione della giacenza vincolata non è stato predisposto, ma ci si è limitati a trasmettere i dati con nota al tesoriere. Per quanto concerne la coincidenza degli importi vincolati al 31 dicembre 2015 e 2016, si comunica che si procederà ad un ulteriore controllo, i cui esiti saranno comunicati alla Corte.

Alla stregua di quanto esposto, non può che accertarsi il suddetto profilo di criticità, richiedendo all'Ente di provvedere con puntualità sin dal corrente esercizio alla prescritta determinazione della giacenza vincolata, in ossequio al principio contabile testè richiamato ed a prestare la dovuta attenzione nella tenuta dei dati contabili, che dall'istruttoria effettuata e dai riscontri pervenuti, risulta essere stata curata in modo assai approssimativo, non consentendo quindi una verifica attendibile delle risultanze disponibili.

4. Possibile elusione del patto di stabilità relativamente all'esercizio 2015, formalmente rispettato per euro 11.000,00. La presunzione si basa sui seguenti assunti:

- a. Illegittimità dell'accertamento, nel corso dell'esercizio 2015, di euro 120.000 per recupero evasione IMU, atteso che il prospetto trasmesso riporta un totale di euro 117.609 e si riferisce agli accertamenti emessi in un arco temporale più ampio dell'esercizio in esame, alcuni dei quali, peraltro, risulterebbero riscossi in esercizi precedenti;
- b. Illegittimità dell'accertamento di euro 16.000,00 per sanzioni per violazione al Codice della strada, di cui non è stato fornito alcun titolo giuridico. L'Ente si è limitato a trasmettere copia dell'estratto conto relativo al mese di dicembre 2015 del conto corrente postale intestato al Comando di polizia municipale dell'Ente, dalla cui lettura si evincono incassi nel suddetto periodo per un importo complessivo assai esiguo di circa 1.000,00 euro.

In memoria l'Amministrazione deduce che gli accertamenti contestati si riferiscono al recupero ICI e non IMU, specificando che l'ammontare complessivo accertato è di gran lunga superiore ad euro 120.000,00 (ICI 2008 euro 122.498,27, ICI 2009 euro 120.378,27, ICI 2010 euro 113.581,75), ma ci si è limitati ad inserire in bilancio quest'ultimo importo, in considerazione dei lunghi tempi

di riscossione, che avrebbero certamente determinato un accertamento maggiore rispetto alle somme che era possibile riscuotere nell'esercizio.

In adunanza il relatore chiede di chiarire la circostanza per la quale, con un accertamento effettuato nel 2015 (per 120 mila euro), l'Ente si riferisca a quote ICI (e non IMU) relative al 2008, 2009 e 2010: il rappresentante dell'Amministrazione spiega che l'importo de quo riguarda le ingiunzioni, cui vanno dunque riferiti gli accertamenti effettuati nel 2015.

Viene altresì allegato un elenco dettagliato delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, quantificate in euro 15.842,20.

La Sezione, nel ritenere accoglibili le deduzioni relative al rilievo di cui alla lettera a), per il quale vengono fornite sufficienti motivazioni a supporto dell'accertamento operato, condivide invece le perplessità, manifestate dal relatore in adunanza, circa la correttezza dell'accertamento di euro 16.000,00 per sanzioni a violazioni del Cds, constatando che a fronte di un importo complessivo di sanzioni di euro 15.842,20, si registri una palese violazione contabile, in quanto gli importi degli accertamenti non possono subire arrotondamenti.

A ciò si aggiunga che si rilevano all'interno del tabulato una serie di incassi, riportati nella colonna denominata "Pagato Sc", i cui importi effettivi risultano inferiori rispetto al valore della sanzione originaria, sulla cui quantificazione è stato poi invece calcolata la somma finale delle sanzioni originarie, che dunque risulta essere certamente superiore rispetto a quella incassata.

5. Mancato equilibrio economico-finanziario nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU. L'Ente ha trasmesso copia del piano finanziario TARI per l'anno 2015 approvato dal Consiglio comunale. Confrontando il documento prodotto e i dati trasmessi attraverso il sistema Sirtel si evince l'irregolarità nella contabilizzazione delle poste in entrata ed in uscita (gli stanziamenti non coincidono con gli importi riportati nel piano finanziario). Persiste inoltre un marcato squilibrio tra accertamenti ed impegni in merito al quale l'Ente non ha fornito chiarimenti.

Il Comune ammette la discrasia evidenziata, chiarendo che nel piano finanziario non è compreso il 5% dovuto alla ex Provincia ed i costi ARO dovuti dagli altri enti locali facenti parte dell'ambito, poiché il Comune di Santo Stefano di Camastra ha il ruolo di ente capofila e tali importi sono stati contabilizzati in entrata al titolo II°. Inoltre si rileva un errore nel piano finanziario redatto

dall'UTC sulla valutazione preventiva dei costi, non essendo stati inseriti i costi relativi all'IVA, con la conseguenza di aver dovuto adeguare gli stanziamenti in uscita indipendentemente dalle previsioni del piano approvato.

In adunanza il relatore chiede, con riferimento al "piano finanziario TARI", se si sia verificato uno squilibrio finanziario a fine anno. Il responsabile dell'Area finanziaria riferisce che ci si è accorti in ritardo dell'esistenza di alcune anomalie sul piano preventivo (sull'IVA e in ordine alle discariche) che hanno generato maggiori costi: è prevista la stesura di un piano consuntivo per riallineare la situazione. Inoltre, spiega che nel piano non sono annoverate le quote ARO; il Comune è capofila e nel piano dovrebbe essere rappresentata solo la quota di pertinenza del Comune di Santo Stefano di Camastra e non quelle degli altri comuni, che, invece, si vanno a riscuotere sul Titolo II come "trasferimenti da Comuni" per un importo di circa 30-35 mila euro.

Alla luce degli elementi cognitivi forniti va dichiarata la fondatezza del rilievo mosso che, al di là delle evidenti irregolarità contabili e della errata elaborazione del piano finanziario TARI, genera seri dubbi sulle reali conseguenze sul piano finanziario per le casse comunali.

Nonostante la precisa richiesta di chiarimenti sul verificarsi o meno di uno squilibrio in ragione delle errate elaborazioni prima descritte, l'Ente non ha infatti fornito spiegazioni se sia stata comunque conseguita la neutralità finanziaria del servizio pubblico o se, come sembra emergere dalle dichiarazioni in adunanza, siano stati generati nuovi costi privi di copertura e come tali oneri non previsti si siano potuti eventualmente recuperare in sede di riscossione. Si invita pertanto l'Ente ad una attenta verifica dell'accaduto e ad adottare eventuali ed efficaci misure correttive.

6. In sede di riaccertamento straordinario, non è stata prevista, tra le quote accantonate del risultato d'amministrazione, la quota relativa al FCDE. Si evidenzia che l'importo accantonato a competenza 2015 è pari ad euro 41.015,56, mentre l'importo accantonato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2015 risulta pari a zero. L'Organo di revisione, nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, ha comunicato la mancata determinazione del fondo al 31 dicembre 2015. In merito al FCDE accantonato in sede di predisposizione del bilancio 2016-2018 e poi confermato in sede di rendiconto 2016, si reputa sottostimato l'importo determinato dall'Ente in euro 61.524,00, in ragione dell'ammontare degli stanziamenti in entrata del bilancio 2016-2018 pari ad euro 6.554.484,15.

L'Ente confermando la fondatezza del rilievo, rappresenta che il Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2015 e 2016 appare sottodotato e che tuttavia nell'esercizio 2017 è stata accantonata un'ulteriore somma per adeguare il fondo alla normativa vigente.

In sede di contraddittorio, il relatore chiede chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione del FCDE nel rendiconto 2016, pari solo a 61 mila euro a fronte di oltre 6 milioni e 500 mila euro di entrate.

Il responsabile dell'Area finanziaria risponde che il fondo è sottodotato e spiega che è stato determinato analizzando gli accertamenti e le riscossioni e calcolando una percentuale sull'esercizio di riferimento e non su tutti: si è trattato di un errore. Riferisce che, in realtà, i crediti da riscuotere sono molto meno di 6 milioni e che si sta procedendo, per il consuntivo 2017, non solo alla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ma anche alla costituzione di tutti gli altri fondi, che attualmente non esistono.

La Sezione constata la sussistenza delle criticità individuate, stigmatizzando il comportamento tenuto dall'ente locale, che è emblematico della mancata applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, vieppiù ingiustificata in sede di elaborazione del rendiconto 2016, momento in cui deve ritenersi ampiamente superata la fase di prima applicazione della disciplina, a seguito del recepimento operato con l'art. 1, comma 2, lett. b) della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12. L'Amministrazione ha infatti consapevolmente determinato un importo assolutamente inadeguato quale FCDE rispetto allo stock complessivo di crediti non riscossi e senza tener conto delle modeste percentuali di riscossione, a voler sottacere della mancata costituzione degli altri fondi di accantonamento.

La giurisprudenza contabile ha costantemente precisato che il FCDE costituisce, ai sensi dell'art. 167, comma secondo, del TUEL, una quota accantonata del risultato di amministrazione, sicchè la sua sottostima incide sul risultato di amministrazione, alterandone la trasparenza, la veridicità e l'attendibilità. Un rilevante sottodimensionamento di questa fondamentale posta contabile, come avvenuto nel caso di specie, impedisce dunque una corretta svalutazione dei crediti contabilizzati integralmente nel conto del bilancio, anche se di dubbia e difficile esazione, come prescritto dal principio contabile applicato 3.3, generando un'indebita capacità di spesa, non supportata da entrate effettive.

Conseguentemente è necessario che l'Ente provveda a rideterminare correttamente il fondo in sede di elaborazione del rendiconto 2017 facendo emergere il reale risultato di amministrazione,

invitandosi nel contempo l'Organo di revisione ad un'attenta verifica delle modalità di calcolo che saranno utilizzate, in modo da vagliarne la congruità.

7. Si rileva la mancata coerenza nelle movimentazioni del FPV. L'Organo di revisione, in sede di riscontro alla nota istruttoria, ha evidenziato: *“l'importo del FPV al 1° gennaio, riportato nella delibera di riaccertamento straordinario non appare coerente con quello indicato nel quadro generale riassuntivo”*.

In memoria viene preso atto della criticità, specificando che per errore il FPV non è stato elaborato correttamente e sarà rielaborato in seno al consuntivo 2017, procedendo al ricalcolo dal 2015 e per gli anni successivi.

Nel constatare la sussistenza della violazione contabile, si rinnova l'invito all'Amministrazione ad una maggiore attenzione nella elaborazione dei documenti contabili, sul merito dei quali verrà operata una doverosa verifica nel prossimo ciclo di controllo.

8. Presenza di numerosi debiti fuori bilancio (nell'esercizio 2015 sono state adottate 21 delibere di riconoscimento di DFB), per un importo complessivo di euro 136.284,60. Il fenomeno perdura da diversi esercizi ed è un significativo indicatore di criticità gestionale.

L'Ente conferma l'esistenza della criticità, rappresentando laconicamente che il responsabile del Servizio finanziario ha più volte ammonito gli uffici a rispettare gli stanziamenti di bilancio e le fasi della spesa secondo la normativa vigente.

Il Collegio, alla stregua delle dichiarazioni rese, conferma appieno la fondatezza dei rilievi mossi.

In particolare osserva che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L'insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferite a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, specie se reiterato come nel caso in esame, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi

dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, compete ai vertici dell'Amministrazione prendersi carico della problematica ed affrontarla compiutamente, mentre invece gli elementi cognitivi acquisiti comprovano l'assenza di idonee iniziative organizzative da parte dei vertici comunali, anche di natura sanzionatoria, volte a superare la grave criticità di natura strutturale e che sta manifestando tutti i suoi impatti negativi sul bilancio. In ogni caso, una volta rilevata l'insorgenza di debiti fuori bilancio, per i quali sussistano le condizioni giuridiche per il riconoscimento, occorre avviare le conseguenziali procedure, al fine di evitare un aggravio ulteriore di oneri per l'Erario pubblico derivanti dal maturare di interessi e dall'avvio di azioni esecutive o di onerosi contenziosi, individuando le forme di copertura nell'ambito degli istituti previsti dal TUEL, ove non siano sufficienti le ordinarie risorse di bilancio o gli accantonamenti all'uopo previsti. Nel caso di specie, il reiterarsi e le dimensioni quantitative di tale fenomeno impongono l'applicazione delle restrizioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL.

9. Mancata trasmissione dei modelli dichiarativi (dichiarazione IVA). Dalla relazione del revisore pro tempore risulta la mancata trasmissione dei suddetti modelli fiscali. Non è stata, altresì, fornita risposta al rilievo posto in sede istruttoria circa l'assenza, tra le partite di giro, delle quote relative allo split payment.

In memoria viene riconosciuta la fondatezza del rilievo in ordine alla mancata trasmissione della dichiarazione IVA, per la quale si procederà alla sanatoria, mentre si assicura che è stato regolarmente eseguito lo split payment ed è rappresentato nelle partite di giro tra le entrate erariali, con la conseguente dichiarazione da parte del Collegio della fondatezza della irregolarità segnalata.

10. Mancata previsione, tra le quote che compongono il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2015, del fondo contenzioso, indennità di fine mandato, e perdite nelle società partecipate. Inoltre, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 non è stato previsto alcun accantonamento per spese potenziali, nonostante il reiterarsi della presenza di numerosi debiti fuori bilancio.

L'Ente si limita a dichiarare che la mancata costituzione di fondi di accantonamento è da imputare soprattutto alla mancata comunicazione da parte degli uffici della presenza di debiti potenziali ed alla formalizzazione di comunicazioni di assenza di debiti fuori bilancio, nonostante ogni anno vengano poi riconosciuti e deliberati, mentre la quota dell'indennità di fine rapporto è stata impegnata quale residuo sul pertinente capitolo di spesa.

Dalla disamina della criticità emersa si constata la mancata applicazione dei principi introdotti dal d.lgs. 118/2011 da parte degli Organi comunali, richiamandosi in toto le considerazioni già precedentemente espresse, relativamente all'inadeguatezza del FCDE ed alle conseguenze negative che tali violazioni riverberano sull'attendibilità del risultato di amministrazione, con espressa prescrizione all'Ente di assumere le necessarie azioni correttive ed all'Organo di revisione di vigilare sulla congruità delle azioni che verranno deliberate.

11. Si rileva la mancata indicazione sull'impiego del saldo attivo di parte capitale: a seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha rettificato l'importo precedentemente comunicato senza fornirne le motivazioni ed indicare ove questi sia confluito.

Anche per questo profilo, viene dato atto che l'errata rappresentazione tra l'importo del FPV e l'avanzo di amministrazione ha generato confusione, specificando che l'importo destinato agli investimenti è pari ad euro 212.004,84.

Osservazioni in ordine al rendiconto 2016

12. Con riferimento alla trasmissione alla BDAP dei dati contabili dell'Ente relativamente all'esercizio 2016, si segnala il mancato invio degli allegati al rendiconto 2016 e l'incongruenza tra i dati ivi inseriti e i documenti contabili dell'Ente.

In sede di deduzione difensiva si evidenzia che la mancata trasmissione degli allegati alla BDAP è dovuta a problemi tecnici del software, criticità non giustificabile, ma che ha generato oggettivi disagi in sede di comunicazione con gli uffici comunali.

Nel confermare il profilo di criticità sollevato, si invita l'Ente ad assumere ogni idonea iniziativa per superare la discrasia tecnica verificatasi, attesa la necessità che la banca dati BDAP venga correttamente alimentata, anche per evitare il traslarsi di erronee risultanze contabili sugli esercizi finanziari successivi, che renderebbero peraltro di difficile realizzazione le dovute attività di verifica.

13. Mancata coincidenza tra le movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria e il saldo di cassa ad inizio e fine periodo: analogamente a quanto riscontrato in sede di controllo sul rendiconto 2015, il fondo di cassa dichiarato a fine esercizio non è coerente col permanere di un rilevante importo di anticipazione di tesoreria inestinta.

L'Amministrazione specifica che la mancata coincidenza tra il fondo cassa e l'anticipazione non estinta è dovuta ad un pignoramento, già pagato da alcuni anni e non svincolato, mentre in realtà il saldo di cassa dovrebbe risultare zero.

Viene evidenziato conclusivamente che le molteplici irregolarità contabili sono causate dalla complessità della nuova armonizzazione contabile e dalla carenza di personale che abbia competenza in materia economico-finanziaria, confidando che la mole di lavoro sviluppata dagli uffici nel 2018 consenta di adeguare i documenti contabili ai sistemi di armonizzazione previsti dal d.lgs. 118/2011.

Il Collegio, pur prendendo atto delle deduzioni rese, rileva che al punto 1.1.2 del questionario si registra la coincidenza tra gli importi relativi al fondo cassa al 31 dicembre 2016 tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente, che dunque non appare coerente con le giustificazioni addotte, dando invece evidenza della non corretta contabilizzazione del pignoramento e di un utilizzo non trasparente delle anticipazioni di tesoreria.

Sulla scorta della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria.

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati ordinariamente anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Ciò premesso, deve sottolinearsi, in questa sede, relativamente agli esercizi finanziari 2015 e 2016, una disapplicazione generalizzata del nuovo sistema di contabilità armonizzata, introdotto dal d.lgs n. 118/2011, una non adeguata capacità di riscossione delle entrate proprie che va assolutamente potenziata, il ripetersi di debiti fuori bilancio, scarsa attenzione agli accantonamenti previsti dalle disposizioni contabili con particolare riguardo al FCDE, una reiterata approssimazione nella elaborazione delle scritture contabili, una gestione non in equilibrio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un rilevante disavanzo nei flussi di cassa con conseguente massiccio ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della reiterata presenza di consistenti debiti fuori bilancio, questa Corte ritiene che l'Ente, nelle more dell'adozione delle necessarie misure correttive e della verifica della loro realizzazione nel prossimo ciclo di controllo, debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge sussiste fino a quando permane l'onere di copertura derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizione che il Comune è tenuto a verificare e su cui l'Organo di revisione deve attentamente vigilare, unitamente alla correzione delle molteplici violazioni contabili emerse.

In conclusione, la Sezione accerta la presenza di plurime irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio i già precari equilibri di bilancio e inaspando le tensioni in termini di cassa, dovute al permanere di difficoltà di riscossione delle entrate.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, dare piena attuazione ai principi contabili ed alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, garantendo gli accantonamenti prudenziali necessari in riferimento alle passività potenziali e adeguando i programmi di spesa

alla reale capacità di riscossione delle entrate anche mediante strumenti coattivi, assicurando così il tempestivo pagamento delle obbligazioni ed evitando il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, accerta, relativamente al rendiconto 2015, 2016 ed al bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Santo Stefano di Camastra, la sussistenza delle irregolarità contabili e dei profili di criticità esaminati nella parte motiva per i punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e parzialmente per il punto 4.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica e che venga assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra.


Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

L'ESTENSORE
(Ignazio Tozzo)


TOZZO
IGNAZIO
CORTE DEI
CONTI
10.12.2018
12:32:26 CET
Corte dei Conti

IL PRESIDENTE
(Luciana Savagnone)

Firmato digitalmente da


LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei
Conti/80218670588

Depositata in segreteria il 11 dicembre 2018


RASURA BORIS
CORTE DEI CONTI
11.12.2018
15:06:57 CET
Corte dei Conti

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to:Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 18-02-2019

Dalla Residenza Municipale, li 18-02-2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa